



**COMUNE DI CARPENEDOLO**  
Provincia di Brescia

**ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO  
DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

N. 77 Registro Ordinanze

- 5 DIC 2011

**IL SINDACO**

VISTI l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
VISTI gli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;  
AI SENSI della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;  
SENTITO il parere delle Organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;  
IN SOSTITUZIONE della precedente ordinanza sindacale n. 153 del 14.12.2011 di fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio

**DISPONE**

gli orari e le giornate di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel Comune di Carpenedolo per l'anno 2012 sono così determinati:

**ART. 1 - ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:

**DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00**

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

**ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art. 9.

**ART. 3 - GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA**

Salvo che non coincidano con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del Comune, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

1° gennaio;

Pasqua;

25 Aprile;

1° maggio;

15 agosto;

25 dicembre pomeriggio;

26 dicembre

Nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate coincidenti col sabato la stessa sarà aggiuntiva rispetto a quelle previste dal successivo art. 2; nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate non coincidenti col sabato la stessa dovrà essere computata tra quelle previste dal successivo art. 2.2 lettera d.

## **ART. 4 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

### **4.1. - ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico **in tutte le giornate domenicali e festive** nell'intero anno solare nel rispetto dell'orario giornaliero indicato al precedente art. 1 e **nel rispetto della chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.**

### **4.2 – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 250 MQ**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate, nel rispetto dell'orario giornaliero indicato al precedente art. 1 e **nel rispetto della chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.**

- a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- c) nelle ulteriori seguenti giornate:
  - 6 gennaio 2012
  - 8 gennaio 2012
  - 2 giugno 2012
  - 28 ottobre 2012
  - 18 novembre 2012
  - 25 novembre 2012

## **ART. 5 - ATTIVITA' MISTE**

Le disposizioni della presente ordinanza e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano anche alle attività in cui la vendita è effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Qualora l'azienda svolga promiscuamente la vendita al minuto di generi soggetti ad autorizzazione commerciale e una o più delle attività soggette a specifica normativa in materia di turnazione di orari elencate di seguito, nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura dei negozi deve sospendere la vendita dei generi soggetti ad autorizzazione commerciale. Tali attività sono: somministrazione di alimenti e bevande; vendita di carburanti, agenzie dell'Enalotto, rivendita di biglietti ferroviari o di servizi automobilistici di linea.

## **ART. 6 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA**

Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali;

**Sono inoltre esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:**

- f) le farmacie, per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;

- g) gli artigiani e gli industriali che vendono in forma esclusiva merci di propria produzione nei locali di produzione delle stesse;
- h) le mostre e le esposizioni in ambienti aperti al pubblico rientranti nella disciplina sulle manifestazioni fieristiche, nonché le vendite temporanee autorizzate in occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone;
- i) le vendite effettuate in via eccezionale o sporadica, e senza fine di lucro;
- j) i distributori automatici, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- k) le vendite effettuate:
  - nei circoli privati ed in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziale (Acli, Arci, ecc.), quando sono limitate ai soli soci;
  - nelle aziende e nelle sedi di Enti pubblici, quando sono limitate ai soli dipendenti dell'azienda o dell'Ente;
  - negli istituti scolastici, quando sono riservate ai dipendenti ed agli alunni;
  - negli ospedali o cliniche quando sono limitate al personale dipendente, ai ricoverati ed ai visitatori dei degenti;
  - in altri locali, comunque non aperti al pubblico indifferenziato.

#### **ART. 7 - SFERA DI APPLICAZIONE**

**Alla disciplina dettata dal presente provvedimento sono assoggettati:**

- gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle "particolari attività di vendita" citate nel precedente art. 6;
- le cooperative che svolgono attività di vendita al dettaglio;
- i produttori agricoli di cui al d.lgs 228/2001;
- gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio.

#### **ART. 8 - PANIFICATORI**

Sentita la categoria, in deroga è ammessa la panificazione e la vendita nelle giornate domenicali/festive nel periodo **da Gennaio a Dicembre** per offrire al consumatore locale un servizio aggiuntivo, evitandogli spostamenti in altri Comuni limitrofi, in particolare in quelli turistici ubicati a breve distanza, e per valorizzare le funzioni di servizio della rete distributiva locale.

Non è comunque consentita la panificazione e la vendita di pane nelle giornate di chiusura obbligatoria indicate nel precedente art. 3.

In occasione di due festività consecutive i panificatori sono autorizzati all'apertura dalle ore 7 alle ore 13 della prima festività.

#### **ART. 9 - CARTELLO ORARIO**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

#### **ART. 10 - SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale 6/2010, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia di media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

In caso di reiterazione della violazione di cui al precedente comma, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il

contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di orario giornaliero delle attività (di cui al precedente art. 1), di orari per la vendita di pane (di cui al precedente art. 8) e di esposizione del cartello orario (di cui all'art. 9) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 200,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le medie strutture di vendita e da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

Ogni altra violazione alla normativa sugli orari non prevista dai precedenti commi è punita, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3099,00 irrogata dal Sindaco con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

#### **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore dal 2012 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Dalla Residenza Municipale, li

- 5 DIC 2011



IL SINDACO  
(Gianni Desenzani)